

COMUNICATO STAMPA

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

Per violazione dell'art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S.:

- Il **Sig. MULAS Giulio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 S.R.L. per avere, prima della gara ENTELLA - LUCCHESE del 26/03/19, disatteso l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, comunicando con il calciatore della Lucchese, Alessandro Provenzano, attraverso un messaggio vocale, allo scopo di trarre un vantaggio per il Piacenza;

Per violazione dell'art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. e dell'art. 4, comma 2, del previgente C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MULAS Giulio:

- la società Piacenza Calcio 1919 S.R.L.

a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato Mulas Giulio.



Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it

















